



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

Provincia di Macerata

62020 Piazza Vittorio Emanuele II, ☎ 0733500102 📠 0733500374

P.Iva 00267220432

PEC: comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

[ALLEGATO A](#)

**DISCIPLINARE
PER LA CONCESSIONE
DEL BUONO SPESA
DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Importo del buono spesa
- Art. 4 - Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 - Nuclei familiari esclusi dal buono spesa
- Art. 6 - Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 7 - Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 8 - Verifica dell'utilizzo del buono
- Art. 9 - Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per *“generi di prima necessità”* i prodotti alimentari (come da allegato elenco), per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa;
 - b) per *“soggetti beneficiari”* le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - c) per *“buono spesa”* il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Ripe San Ginesio pubblicati sul sito internet comunale.

Art. 3 - Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è una tantum e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI da 1 persona	€ 150,00
NUCLEI da 2 persone	€ 200,00
NUCLEI da 3 persone	€ 250,00
NUCLEI da 4 persone	€ 300,00
NUCLEI da 5 persone	€ 350,00
NUCLEI da 6 persone	€ 400,00
NUCLEI con 7 persone o più	€ 500,00

I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore all'importo assegnato a questo Comune.

Le risorse derivanti da donazioni di privati, defiscalizzate, andranno ad incrementare le disponibilità dell'Ente da destinare al fondo di solidarietà alimentare, con le modalità di cui al presente disciplinare.

Art. 4 - Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante appositi elenchi, stilati dall'Ufficio Comunale Servizi Sociali dell'Ente, sulla base dei principi definiti dall'O.C.D.P.C. n. 658 del 29/03/2020.

Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto delle **istanze** presentate dai nuclei familiari residenti e/o domiciliati stabilmente che, a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19, si trovano a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità, e di quei **nuclei familiari in stato di bisogno**, che devono soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, **con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico**.

A tal fine viene predisposto dall'Ufficio Comunale Servizi Sociali specifico **avviso** secondo schema *allegato B* e il relativo elenco dei soggetti beneficiari sarà stilato, **per tutti gli aventi diritto (soggetti che hanno perso il reddito a causa dell'emergenza COVID-19 o che si trovano in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali)**, tenendo conto delle seguenti priorità:

- *Nuclei familiari di cui facciano parte minori;*
- *Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;*
- *Presenza nel nucleo familiare di disabilità, fragilità, multiproblematicità permanenti associate a disagio economico;*

2. Ai fini dell'erogazione del buono spesa viene assegnato un termine di 4 giorni per l'invio delle **istanze dei singoli cittadini**.

3. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti ricompresi nell'elenco approvato dall'Ente. In presenza di un numero di domande il cui valore economico superi il contributo erogato all'Ente, il buono spesa è proporzionalmente ridotto tra tutti gli aventi diritto.

4. Soddisfatte le esigenze dei nuclei familiari totalmente privi di sostentamento economico, a causa della perdita del lavoro per emergenza COVID-19 o in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, qualora le risorse economiche lo consentano, il bonus spesa verrà erogato anche ai nuclei familiari percettori di **non più di una** forma di contributo pubblico (come ad es. *cassa integrazione ordinaria e in deroga, disoccupazione, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, contributo di autonoma sistemazione CAS - sisma 2016, altre indennità speciali, ecc.*). con apposito separato elenco;

N.B. - I percettori del CAS di importo non superiore ad € 600,00 qualora titolari di regolare contratto di locazione, non saranno considerati percettori di contributo pubblico.

Art. 5 - Nuclei familiari esclusi dal buono spesa

Sono esclusi dalla percezione del predetto bonus i nuclei familiari in cui almeno un componente risulti percettore di **reddito da lavoro e/o pensione**, i nuclei familiari percettori di **due o più contributi pubblici** (come ad es. *cassa integrazione ordinaria e in deroga, disoccupazione, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, contributo di autonoma sistemazione CAS - sisma 2016, **[I percettori del CAS di importo non superiore ad € 600,00 qualora titolari di regolare contratto di locazione, non saranno considerati percettori di contributo pubblico]**, altre indennità speciali, ecc.*), nonché i nuclei familiari con una liquidità superiore a 10.000,00 euro sul conto corrente, bancario o postale.

Art. 6 - Procedura per la concessione del buono spesa

1. Il competente ufficio comunale/servizi sociali esamina le domande pervenute e redige apposito elenco degli aventi diritto, da approvare con ordinanza sindacale prima dell'assegnazione.

Art. 7 - Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020 e tenendo conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che limitano gli stessi al comune di residenza, fatte salve eventuali deroghe per beni non reperibili sul proprio territorio.

Art. 8 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 9 - Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Area Amministrativa/Finanziaria provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il rischio di contagio.

Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile dall'Ufficio Comunale Servizi Sociali è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza approvativa.